



Comune di Vicopisano

PROVINCIA DI PISA



ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 78 del 29 dicembre 2025

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2026

L'anno 2025 il giorno 29 dicembre 2025 alle ore 18:00 nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, in seduta pubblica di prima convocazione:

Num,	Nome	Presente	Assente
1	FERRUCCI MATTEO	X	
2	RUBERTI MIRKO	X	
3	BERTINI VALENTINA	X	
4	TACCOLA ANDREA	X	
5	FERRUCCI ALESSIO	X	
6	PARDINI ELENA		X
7	MARCHETTI NICO	X	
8	ROSSI ANGELICA	X	
9	BARSOTTI FRANCESCA	X	
10	ORSOLINI ROBERTO		X
11	GIOBBI MARRICA VILLA	X	
12	GIORGI GIAN MATTEO	X	
13	PALMIERI MARIO	X	

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Alessio Ferrucci.

Partecipa la Dott.ssa Ilaria Bianchini, Segretario Comunale, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Assiste alla seduta l'Assessore esterno Fabiola Franchi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 14/09/2020, esecutiva, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) per le annualità d'imposta a partire dal 2020;

Considerato che:

- il comma 748 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;
- il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;
- il comma 752 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%, fatte salve le agevolazioni di legge;
- il comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;
- il comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;

- il comma 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Mef ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dello 0,08% di cui al comma 754, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015; i Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Considerato altresì che:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;

- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;

- con decreto 7 luglio 2023 il Mef ha individuato le fattispecie in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote dell'Imu ai sensi dell'art. 1, commi da 748 a 755, della Legge n.160 del 2019;

- con il medesimo decreto di cui al punto precedente sono state fissate le modalità di elaborazione e successiva trasmissione al Dipartimento delle Finanze del Mef del relativo prospetto di cui all'art. 1, comma 757, della legge n.160 del 2019;

- il comma 1 dell'art. 6ter del decreto legge 29 settembre 2023, n. 132 convertito dalla legge 27 novembre 2023, n. 170 ha differito all'annualità d'imposta 2025 l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'Imu tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Mef;

- con decreto 6 settembre 2024 il Mef ha modificato le fattispecie in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote dell'Imu ai sensi dell'art. 1, commi da 748 a 755, della legge n. 160 del 2019 approvando il nuovo Allegato "A" sostitutivo di quello approvato con il predetto decreto 7 luglio 2023;

- il Mef ha reso nuovamente disponibile all'interno del portale del federalismo fiscale, l'applicazione informatica attraverso la quale i Comuni possono elaborare e trasmettere il Prospetto obbligatorio delle Aliquote IMU per l'anno d'imposta 2026;

- Vista pertanto l'obbligatorietà dell'approvazione del suddetto prospetto ministeriale, parte integrante e sostanziale del presente atto (**ALL. C**), nel quale sono riepilogate tutte le aliquote IMU vigenti per l'annualità 2026;

Visti inoltre:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;

- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 luglio 2021 con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al predetto comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono state fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;

- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;

- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

- l'ultimo periodo del comma 767 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, aggiunto dalla lettera b) del comma 837 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 che dispone che, in deroga alla "ultrattività" delle aliquote vigenti nell'anno precedente in ipotesi di mancata pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale delle aliquote entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, prevista dal comma 169 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché dal terzo periodo del comma stesso comma 767 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal predetto comma 757 e pubblicata nel

termine di cui al comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755.

Considerata in particolare la necessità di garantire gli equilibri finanziari del bilancio annuale e pluriennale dell'Ente attraverso la variazione in aumento per l'anno 2026 delle proprie entrate tributarie, in relazione ai fabbisogni finanziari determinati nel periodo oggetto di programmazione e finalizzati al mantenimento quantitativo e qualitativo dei servizi erogati;

Vista la Legge 30 Dicembre 2018 n. 145 (Legge di stabilità 2019) che eliminava il blocco alla leva fiscale permettendo ai Comuni di aumentare aliquote e tariffe o di eliminare e/o ridurre agevolazioni sull'Imposta Municipale propria e tenuto altresì conto delle aliquote base, delle aliquote massime e delle possibilità di riduzione recate dalla nuova IMU come disciplinata dall'art. 1, co. 738 e ss della già citata Legge di bilancio 2020;

Vista e richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.77 del 28/12/2024, esecutiva, con cui sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'annualità 2025;

Ritenuto pertanto necessario per l'anno di imposta 2026 rideterminare le aliquote IMU come di seguito riportato:

CATEGORIA IMMOBILIARE	ALIQUOTA % IMU 2026
ABITAZIONE PRINCIPALE (A1-A8-A9) E RELATIVE PERTINENZE E LIMITATAMENTE AD UNA SOLA PERTINENZA PER CIASCUNA DELLE CATEGORIE CATASTALI C/2-C/6-C/7 --(anche se in catasto dovessero essere iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo)	0,400
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	0,000
FABBRICATI MERCE (esenti dal 1.1.22 L.160/2019 – art. 1 comma 751)	0,000
IMMOBILI CATEGORIA D esclusi i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola	1,06
IMMOBILI RICADENTI NELLE SEGUENTI CATEGORIE: A/10-C/1-C/3	1,06
AREE EDIFICABILI	1,06

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze, limitatamente ad una sola pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta (genitori/figli) che le utilizzino come abitazioni principali e dimora abituale. A pena decadenza di tale agevolazione, è obbligatoria la presentazione della dichiarazione entro il 31 dicembre dell'anno di competenza che avrà efficacia anche per gli anni successivi fino a revoca o decadenza. Le dichiarazioni presentate oltre tale termine avranno validità per l'anno successivo.	0,710
TUTTE LE ALTRE ABITAZIONI E TUTTI GLI IMMOBILI CATEGORIA C/2 - C/6 E C/7 DIVERSE DALLE PRECEDENTI	1,06
ALTRI IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE E DALLE CATEGORIE SOPRA ELENcate	1,06

Ritenuto inoltre di stabilire l'importo della detrazione per le abitazioni principali Categorie A/1 – A/8 e A/9, in euro **200,00** ai sensi del comma 749, art. 1 della legge 27/12/2019, n. 160, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nonché in rapporto al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ed in proporzione alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Dato atto che i terreni agricoli ricadenti nel territorio comunale sono da considerarsi esenti ai sensi della Circ. ministeriale 14/06/1993, n° 9;

Visto il parere espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239 comma 1, D.Lgs 267/2000, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (All. "A");

Visto il parere favorevole espresso dalla Responsabile dell'Ufficio Tributi ai fini dell'adozione della presente deliberazione, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. "B");

Sentita l'esposizione del Sindaco Matteo Ferrucci e gli interventi dei Consiglieri comunali di cui alla registrazione audio conservata in atti;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.lgs. n.267/2000, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il TUEL - D.lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento comunale di contabilità armonizzato;

Con n.8 voti favorevoli e n.3 voti contrari (Palmieri, Giobbi, Giorgi) su n.11 Consiglieri comunali presenti e votanti, voti espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1) Di approvare per l'anno 2026, per le motivazioni indicate in premessa, le aliquote dell'imposta municipale propria (Imu) nelle seguenti misure:

CATEGORIA IMMOBILIARE	ALIQUOTA % IMU 2026
ABITAZIONE PRINCIPALE (A1-A8-A9) E RELATIVE PERTINENZE E LIMITATAMENTE AD UNA SOLA PERTINENZA PER CIASCUNA DELLE CATEGORIE CATASTALI C/2-C/6-C/7 --(anche se in catasto dovessero essere iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo)	0,400
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	0,000
FABBRICATI MERCE (esenti dal 1.1.22 L.160/2019 – art. 1 comma 751)	0,000
IMMOBILI CATEGORIA D esclusi i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola	1,06
IMMOBILI RICADENTI NELLE SEGUENTI CATEGORIE: A/10-C/1-C/3	1,06
AREE EDIFICABILI	1,06
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze, limitatamente ad una sola pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta (genitori/figli) che le utilizzino come abitazioni principali e dimora abituale. A pena decadenza di tale agevolazione, è obbligatoria la presentazione della dichiarazione entro il 31 dicembre dell'anno di competenza che avrà efficacia anche per gli anni successivi fino a revoca o decadenza. Le dichiarazioni presentate oltre tale termine avranno validità per l'anno successivo.	0,710
TUTTE LE ALTRE ABITAZIONI CAT. A E TUTTI GLI IMMOBILI CATEGORIA C/2 - C/6 E C/7 DIVERSI DALLE PRECEDENTI	1,06
ALTRI IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE E DALLE CATEGORIE SOPRA ELENCAE	1,06

2) Di stabilire l'importo della detrazione per le abitazioni principali Categorie A/1 – A/8 e A/9, in euro **200,00** ai sensi del comma 749, art. 1 della legge 27/12/2019, n. 160, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nonché in rapporto al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ed in proporzione alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

- 3) Di approvare il prospetto ministeriale, parte integrante e sostanziale del presente atto (ALL. C) , nel quale sono riepilogate le aliquote IMU di cui al precedente punto 1).
- 4) Di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione delle aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze.
- 5) Di incaricare dell'esecuzione del presente atto i servizi 1, 2 e 3 per quanto di rispettiva competenza.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente,

Con n.8 voti favorevoli e n.3 voti contrari (Palmieri, Giobbi, Giorgi) su n.11 Consiglieri comunali presenti e votanti, voti espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.lgs. n.267/2000.

Firmato, letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Alessio Ferrucci

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Ilaria Bianchini

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 – Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Vicopisano.

COMUNE DI VICOPISANO
PROVINCIA DI PISA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
(ARTT. 49, COMMA 1° E 147 BIS, 1° COMMA, D.LGS N.267/2000)

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2026

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla proposta di deliberazione in oggetto. Si attesta altresì che detta deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vicopisano lì 09/12/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Cupiti Sabrina

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 – Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Vicopisano.

COMUNE DI VICOPISANO
PROVINCIA DI PISA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
(ARTT. 49, COMMA 1° E 147 BIS, 1° COMMA, D.LGS N.267/2000)

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2026

Si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile, relativamente alla proposta di deliberazione in oggetto.

ESITO PARERE: Favorevole

MOTIVAZIONI:

Vicopisano lì 10/12/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Cupiti Sabrina

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 – Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Vicopisano.

COMUNE DI VICOPISANO

PROVINCIA DI PISA

Verbale n.28/2025

data 9 dicembre 2025

Il giorno 9 dicembre 2025 il sottoscritto Revisore Unico del Comune di Vicopisano, richiesto del proprio parere sulla proposta di deliberazione ad oggetto “ **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2026** ” che sarà sottoposta ad approvazione da parte del Consiglio Comunale;

Considerato che il comma 1 dell’art. 6 ter del decreto legge 29 settembre 2023, n. 132 convertito dalla legge 27 novembre 2023, n. 170 ha differito all’annualità d’imposta 2025 l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’Imu tramite l’elaborazione del prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa, utilizzando l’applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Mef;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.77 del 28/12/2024, esecutiva, con cui sono state approvate le aliquote e la detrazione dell’imposta municipale propria (IMU) per l’annualità 2025 e ritenuto di voler proporre per l'anno di imposta 2026 le aliquote così specificate;

CATEGORIA IMMOBILIARE	ALIQUOTA % IMU 2026
ABITAZIONE PRINCIPALE (A1-A8-A9) E RELATIVE PERTINENZE E LIMITATAMENTE AD UNA SOLA PERTINENZA PER CIASCUNA DELLE CATEGORIE CATASTALI C/2-C/6-C/7 –(anche se in catasto dovessero essere iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo)	0,400
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	0,000
FABBRICATI MERCE (esenti dal 1.1.22 L.160/2019 – art. 1 comma 751)	0,000
IMMOBILI CATEGORIA D esclusi i fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola	1,06
IMMOBILI RICADENTI NELLE SEGUENTI CATEGORIE: A/10-C/1-C/3	1,06
AREE EDIFICABILI	1,06
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze, limitatamente ad una sola pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta (genitori/figli) che le utilizzino come abitazioni principali e dimora abituale. A pena decadenza di tale agevolazione, è obbligatoria la presentazione della dichiarazione entro il 31 dicembre dell'anno di competenza che avrà efficacia anche per gli anni successivi fino a revoca o decadenza. Le dichiarazioni presentate oltre tale termine avranno validità per l'anno successivo.	0,710
TUTTE LE ALTRE ABITAZIONI CAT. A E TUTTI GLI IMMOBILI CATEGORIA C/2 - C/6 E C/7 DIVERSI DALLE PRECEDENTI	1,06

ALTRI IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE E DALLE CATEGORIE SOPRA ELENcate	1,06
---	------

Stabilito l'importo della detrazione per le abitazioni principali Categorie A/1 – A/8 e A/9, in euro 200,00 ai sensi del comma 749, art. 1 della legge 27/12/2019, n. 160, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nonché in rapporto al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ed in proporzione alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Visti

- i pareri favorevoli in ordine, alla regolarità tecnica e contabile della proposta deliberativa, espressi dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.lgs. n.267/2000;
- il parere favorevole espresso dalla Responsabile dell'Ufficio Tributi ai fini dell'adozione della proposta deliberativa;
- il TUEL - D.lgs. 18.8.2000 n. 267;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità armonizzato

Esprime

parere favorevole sulla sopracitata proposta di deliberazione che dovrà essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale.

L'Organo di revisione economico-finanziaria

Flavio Modena

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 – Codice dell'Amministrazione digitale.

COMUNE DI VICOPISANO
PROVINCIA DI PISA

ALLEGATO "B"

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE E DETRAZIONI
ANNO 2026**

La sottoscritta, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tributi, esprime parere favorevole, per quanto di competenza, ai fini dell'adozione della deliberazione in oggetto.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TRIBUTI

dot.ssa Francesca Facdouelle

Vicopisano lì 09/12/2025

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 – Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Vicopisano

Prospetto aliquote IMU - Comune di VICOPISANO

ID Prospetto 12880 riferito all'anno 2026

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		0,4%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019		SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		0%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		1,06%
Terreni agricoli		Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili		1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito - Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al primo grado (ipotesi diverse da quella di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019) - Destinazione d'uso: Purche' l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale.	0,71%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi - Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al primo grado (ipotesi di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019) - Destinazione d'uso: Purche' l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale.	0,71%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Sono escluse dall'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019, le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento generato il 24/11/2025 alle 12:00:17